



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

DPF-0032015-07/07/2008-1.2.3.3

All'Azienda ospedaliera "Papardo"
Contrada Papardo
Messina

OGGETTO: richiesta parere art. 9 del CCNL integrativo del CCNL del 7 aprile 1999 comparto sanità - riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorative.

Si fa riferimento alla lettera del 19 maggio 2008 con cui codesta Azienda ospedaliera ha richiesto il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione del riposo compensativo per le giornate festive infrasettimanali lavorative.

In proposito si espongono le seguenti considerazioni

L'art. 9 del CCNL comparto sanità del 20 settembre 2001 prevede che "ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo".

Come evidenziato anche dall'Aran, con nota del 18 febbraio 2008, prot. n. 1644, l'art. 9 sopra citato concede chiaramente al dipendente del comparto sanità che ha prestato la propria attività in giorno infrasettimanale festivo la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Diversamente, il personale dipendente turista che si trova, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dai turni, a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale ha diritto ad una specifica indennità disciplinata dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità del 1/9/1995, come rideterminata dall'art. 75, comma 2, del CCNI del 19/4/2004 stesso comparto. In tale contesto pertanto il sacrificio dello svolgimento della prestazione lavorativa in giorno infrasettimanale festivo è compensato mediante la corresponsione della speciale indennità, considerata la peculiarità dell'organizzazione per turni. Ad avviso dello scrivente quindi nel caso di articolazione del lavoro per turni il CCNL non ha previsto l'alternativa tra riposo compensativo e trattamento economico aggiuntivo.

In modo non difforme, nel comparto enti locali il CCNL del 14 settembre 2000 all'art. 22 disciplina il lavoro in turni mentre all'art. 24 prevede il trattamento per l'attività prestata in giorno festivo e per la fruizione del riposo compensativo. A tal riguardo, si rammenta, che ogni comparto ha un'autonomia contrattuale e, pertanto, non sono possibili estensioni analogiche di clausole o istituti da un comparto ad un altro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Votaro